



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 6 marzo 2014

Entrato in vigore il 6 marzo 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 23 marzo 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 17 maggio 2017

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1	Oggetto e fonti normative del Regolamento	Pag. 4
Articolo 2	Definizioni terminologiche	Pag. 4
Articolo 3	Esercizio del commercio su aree pubbliche	Pag. 6

Capo II – Commercio su aree pubbliche mediante posteggi

Sezione I – Principi generali

Articolo 4	Requisiti di ammissione al mercato	Pag. 7
Articolo 5	Partecipazione al mercato da parte di altri soggetti	Pag. 8
Articolo 6	Tipologie di posteggio ammesse	Pag. 8
Articolo 7	Aree di mercato private	Pag. 8

Sezione II – Mercati esistenti

Articolo 8	Individuazione dei mercati	Pag. 9
Articolo 9	Individuazione dei posteggi isolati	Pag. 9
Articolo 10	Ampliamento dei mercati	Pag. 9
Articolo 11	Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti	Pag. 10
Articolo 12	Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	Pag. 10
Articolo 13	Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati riservati alla vendita prodotti agricoli	Pag. 11
Articolo 14	Partecipazione ai mercati saltuari	Pag. 12

Sezione III – Mercati di nuova istituzione

Articolo 15	Istituzione di nuovi mercati	Pag. 12
Articolo 16	Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione	Pag. 12
Articolo 17	Istituzione e criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei	Pag. 13
Articolo 18	Istituzione e criteri di assegnazione dei posteggi isolati	Pag. 14
Articolo 19	Istituzione e criteri di assegnazione dei posteggi isolati temporanei	Pag. 14

Sezione IV – Spostamento e soppressione dei mercati

Articolo 20	Spostamento di sede dei mercati e variazione della data di svolgimento	Pag. 15
Articolo 21	Soppressione dei mercati	Pag. 16

Sezione V – Orari e modalità di svolgimento dei mercati

Articolo 22	Orario dei mercati	Pag. 16
Articolo 23	Accesso ed uscita	Pag. 17
Articolo 24	Allestimento e sgombero	Pag. 17
Articolo 25	Localizzazione e dimensione dei posteggi	Pag. 17
Articolo 26	Tende di copertura del posteggio	Pag. 18
Articolo 27	Esposizione dei prezzi	Pag. 18

Sezione VI – Caratteristiche e validità delle concessioni di posteggio

Articolo 28	Concessione dei posteggi	Pag. 18
Articolo 29	Canone per la concessione di posteggi	Pag. 19
Articolo 30	Durata della concessione	Pag. 19
Articolo 31	Subingresso nella concessione di posteggio e graduatoria di spunta	Pag. 19
Articolo 32	Scambio di posteggio	Pag. 20
Articolo 33	Sospensione e revoca dei posteggi	Pag. 20

Sezione VII – Disposizioni per l’operatività dei mercati

Articolo 34	Vendita di sostanze alimentari	Pag. 21
Articolo 35	Norme di sicurezza per impianti a gas GPL	Pag. 21
Articolo 36	Viabilità	Pag. 21
Articolo 37	Servizio di pulizia del mercato	Pag. 22
Articolo 38	Vincoli e divieti relativi all’operatività	Pag. 22
Articolo 39	Vincoli e divieti per merceologia	Pag. 22
Articolo 40	Norme comportamentali degli operatori di mercato	Pag. 22

Capo III – Commercio in forma itinerante

Articolo 41	Modalità di esercizio. Aree vietate	Pag. 23
Articolo 42	Orario	Pag. 24

Capo IV – Disposizioni Finali

Articolo 43	Responsabilità	Pag. 24
Articolo 44	Sorveglianza ed elenchi	Pag. 24
Articolo 45	Sanzioni	Pag. 25
Articolo 46	Norme sui procedimenti	Pag. 25
Articolo 47	Norme transitorie e finali	Pag. 26
Articolo 48	Norme di rinvio	Pag. 27
Articolo 49	Entrata in vigore	Pag. 27

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1	Mercati di servizio
Allegato 2	Mercati saltuari (fiere)
Allegato 3	Posteggi isolati
Allegato 4	Mercati riservati alla vendita prodotti agricoli
Allegato 5	Planimetrie

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e fonti normative del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica nel territorio comunale di Ledro, in conformità con i seguenti provvedimenti normativi e atti di indirizzo di fonte superiore:
 - a) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
 - b) Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”;
 - c) Decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg. di data 23 aprile 2013 “Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);
 - d) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013, riguardante “Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 117: approvazione degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio di cui all'art. 16, comma 1 e recepimento, ai sensi dell'articolo 76, comma 1 dell'intesa in sede di conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;

Articolo 2

Definizioni terminologiche

1. Ai fini delle successive disposizioni, deve intendersi:
 - a) per “legge”, la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 titolata “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”;
 - b) per “regolamento”, il regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
 - c) per “indirizzi provinciali”, le direttive di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013;
 - d) per “documento unitario delle Regioni e Province Autonome”, le indicazioni di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013;
 - e) per “SCIA” la segnalazione certificata di inizio attività.
2. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento deve intendersi:

Commercio su aree pubbliche:

la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori.

Aree pubbliche:

le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Mercato:

area pubblica o area privata della quale il comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi dati in concessione e destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Posteggio:

la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge.

Somministrazione di

la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di

<i>alimenti e bevande:</i>	impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
<i>Mercato periodico:</i>	<p>la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio il commercio su aree pubbliche; i mercati periodici sono distinti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>“mercati di servizio”</u>: mercati con frequenza periodica istituiti ed esistenti al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante, non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici e di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani; - <u>“mercati specializzati”</u>: mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
<i>Mercati non periodici:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>mercati saltuari</u> (comunemente detti “fiere”) che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione. - <u>mercati temporanei</u> mercati che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili. - <u>“mercati specializzati”</u>: mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
<i>Posteggi isolati:</i>	posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno.
<i>Posteggi isolati temporanei:</i>	posteggi che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili.
<i>Commercio itinerante:</i>	commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.
<i>Società di persone:</i>	le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese.
<i>Società di capitali:</i>	le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni iscritte nel registro delle imprese.

<i>Domicilio dei consumatori:</i>	non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande.
<i>Spuntisti:</i>	si intendono gli esercenti il commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione di posteggio, in possesso di regolare autorizzazione, inseriti nell'apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del posteggio in sostituzione temporanea di eventuali titolari assenti o dell'assegnazione definitiva in caso di disponibilità del posteggio per revoca, rinuncia o ampliamento dell'area di mercato.
<i>Operazione di assegnazione dei posteggi o spunta:</i>	l'assegnazione temporanea, per la sola giornata, agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell'assenza dei titolari.

Articolo 3

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto a presentazione della SCIA, da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ed è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito di regolarità contributiva ai sensi della disciplina vigente in materia.
3. La SCIA per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici previsti dalla legge ed alle tipologie di posteggio determinate dai comuni nel rispetto degli indirizzi provinciali. Essa abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante negli altri comuni della provincia.
4. La SCIA per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune nel quale si intende avviare l'attività. Essa abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
5. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le SCIA di cui ai commi 3 e 4 abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia sul territorio provinciale che al di fuori dello stesso.
6. Il Comune adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, revoca l'eventuale concessione di posteggio e dispone il ritiro definitivo del titolo nei seguenti casi:
 - qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
 - in caso di perdita dei requisiti morali previsti dalla legge;
 - in caso di accertata irregolarità contributiva e mancata regolarizzazione della posizione entro 180 giorni dalla data del provvedimento di sospensione dell'attività.

Capo II – Commercio su aree pubbliche mediante posteggi

Sezione I – Principi generali

Articolo 4

Requisiti di ammissione ai mercati

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati di servizio e saltuari, i seguenti operatori:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, titolari dell'autorizzazione/SCIA prevista dalla legge e di concessione di posteggio valida per le tipologie di posteggio trattabili sul singolo mercato del Comune di Ledro, come riportato negli Allegati al presente Regolamento;
 - b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari delle autorizzazioni/SCIA previste dalla legge, inseriti nelle graduatorie di spunta dei singoli mercati, limitatamente ai giorni di assenza dei titolari di concessione;
 - c) i soggetti in possesso di autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della normativa di altre regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, inseriti nelle graduatorie di spunta dei singoli mercati, limitatamente ai giorni di assenza dei titolari di concessione;
 - d) i produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dagli indirizzi provinciali, titolari di concessione di posteggio nei mercati in cui siano riservati posteggi a tale categoria di operatori;
 - e) i produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dagli indirizzi provinciali, in caso di assenza dei titolari di posteggio, laddove siano inseriti in una graduatoria.
2. Ai mercati temporanei possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
3. Sono ammessi a partecipare al mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli denominato "Mercatino dei Sapori", gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della provincia o comunque nell'ambito territoriale indicato dalle normative di settore;
 - b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; e titolari della relativa concessione di posteggio.
4. Agli operatori non è consentito esercitare l'attività con autorizzazione/SCIA di altro soggetto se non previa presentazione al Servizio Attività Produttive della SCIA di subingresso corredata dell'atto di trasferimento di proprietà o gestione (già formalizzato per la registrazione) e dall'eventuale copia della domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico.
5. I titolari delle autorizzazioni/SCIA e gli spuntisti inseriti in graduatoria possono avvalersi per esercitare l'attività o all'atto della spunta dell'ausilio di collaboratori/coadiutori familiari, di dipendenti iscritti all'INPS, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o dei soci per quelle in nome collettivo che siano anche soci lavoratori. E' esclusa qualsiasi altra forma di rappresentanza o di delega ad altri soggetti.
6. La legittimazione dei soggetti non titolari che si presentano sul mercato con le qualifiche di cui al comma 5 del presente articolo, può essere accertata in loco dagli organi di vigilanza anche attraverso la compilazione di dichiarazioni sostitutive successivamente verificabili.

Articolo 5

Partecipazione al mercato da parte di altri soggetti

1. La partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (volantinaggio, promozioni culturali, beneficenza, iniziative politiche) viene volta in volta autorizzata dal Servizio Attività Produttive ovvero dal personale preposto alla vigilanza sempre che le stesse non siano di intralcio alla circolazione e siano compatibili con le regole di convivenza pacifica e di ordine all'interno dello stesso.
2. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, va richiesta preventivamente l'apposita concessione degli spazi al Servizio Attività Produttive del Comune di Ledro.
3. In occasione dei mercati saltuari, il Comune può concedere l'occupazione di suolo pubblico, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ad associazioni regolarmente registrate senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale dietro libera offerta.

Articolo 6

Tipologie di posteggio

1. In attuazione di quanto previsto dagli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nei mercati periodici e saltuari esistenti o di nuova istituzione sono le seguenti:
 - a) generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
 - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature);
 - c) vendita e somministrazione di bevande, panini, cibi cotti e simili al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati;
 - d) posteggi riservati alla vendita del proprio prodotto da parte di produttori agricoli iscritti al Registro Imprese in qualità di imprenditori agricoli e/o artigiani iscritti all'Albo Artigiani.
2. Nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1 e al punto 3.3 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio specificatamente stabilite per i singoli mercati periodici e saltuari istituiti sono quelle riportate rispettivamente negli Allegati del presente Regolamento.¹
3. Per motivi di sicurezza e di prevenzione incendi, gli ambulanti operanti nel settore alimentare tramite automezzo attrezzato per la cottura di alimenti con combustibili gassosi non possono essere concessionari dei posti situati internamente al mercato, ossia di posteggi non facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso attraverso strade esterne all'area mercatale. Detta disposizione vale anche per le occupazioni temporanee in caso di assenza dei titolari di posteggio fisso.
4. Il possesso di titoli abilitativi per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione, non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione medesima, ma unicamente alla loro vendita in forma itinerante ovvero nei casi di sostituzione temporanea in altri mercati dei titolari assenti.

Articolo 7

Aree di mercato private

1. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del Comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a) della legge, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento di mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli

¹ Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

indirizzi provinciali.²

2. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni ed i divieti posti per la tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Quanto previsto dal presente articolo può valere anche quale possibile alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

Sezione II – Mercati esistenti

Articolo 8 Individuazione dei mercati

1. I mercati su aree pubbliche istituiti e attivati sul territorio comunale sono disciplinati puntualmente negli Allegati al presente Regolamento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
2. La classificazione dei mercati, la loro frequenza, l'area di svolgimento, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi, sono rimessi alla potestà regolamentare del Comune da esercitare nel rispetto ed in conformità alle leggi vigenti.
3. E' demandata alla Giunta comunale la competenza ad approvare le modifiche all'ubicazione dei posteggi di vendita, così come indicati nelle allegate planimetrie, le quali dovessero richiedersi per temporanee esigenze logistiche sopravvenute e funzionali ad una migliore conformazione dei mercati. Tali modifiche sono tempestivamente rese pubbliche mediante avviso esposto all'Albo pretorio ed inoltrate alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 9 Individuazione dei posteggi isolati

1. I posteggi isolati istituiti e attivati sul territorio comunale sono stabiliti e regolamentati secondo quanto riportato nell'Allegato 3 al presente Regolamento.
2. In caso di assenza giornaliera dal mercato del titolare, il relativo posteggio non viene assegnato in via temporanea ad altri operatori ma resta vacante.

Articolo 10 Ampliamento dei mercati

1. Il Consiglio comunale, previa acquisizione del parere non vincolante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può procedere all'ampliamento delle aree mercatali esistenti nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti, mediante modifica del presente Regolamento e dei relativi Allegati.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma precedente viene effettuata con riferimento alla disponibilità di aree pubbliche o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, compatibilmente con le valutazioni di pianificazione urbanistica, di viabilità e di sicurezza, conformemente a quanto disposto dagli indirizzi provinciali.

² Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

Articolo 11

Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. L'assegnazione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione in mercati già esistenti, è disposta quindi, sempre nel rispetto del settore o della tipologia merceologica eventualmente stabilita per il posteggio, a favore dei soggetti che risultano validamente inseriti nella graduatoria per i non titolari di posteggio fisso di quello specifico mercato in ordine decrescente, sulla base del punteggio maturato. Una volta esaurita la graduatoria di spunta, il Servizio Attività Produttive rende noti gli eventuali posteggi ancora disponibili mediante avviso pubblico conformemente a quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 15 del presente Regolamento.
3. Qualora l'operatore in assegnazione non ritenga opportuno accettare il posteggio, può rinunciare rimanendo iscritto in graduatoria con lo stesso punteggio. In questo caso l'assegnazione avviene a favore dell'operatore successivo.
4. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nei mercati di servizio e saltuari nonché quelli isolati, legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 degli indirizzi provinciali.³

Articolo 12

Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. L'operatore titolare di posteggio fisso, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'operazione di spunta, è ritenuto assente ed il relativo posteggio viene considerato disponibile all'assegnazione temporanea.
2. Per ogni mercato presente sul territorio comunale viene stilata una graduatoria per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare della relativa concessione, sulla base dell'anzianità di frequenza sul mercato medesimo.
3. L'operatore interessato a partecipare al mercato deve presentare la domanda di concessione del posteggio, ove vengono indicate le generalità, gli estremi dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui è titolare. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto viene inserito nella graduatoria di cui al comma 2 se è in possesso del titolo abilitativo per il settore merceologico corrispondente ad una delle tipologie di posteggio previste per i singoli mercati di servizio e saltuari, come stabilite negli Allegati del presente Regolamento. Il Servizio Attività Produttive comunica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale diniego all'inserimento nella graduatoria di spunta in caso di mancata corrispondenza del titolo abilitativo alle tipologie di posteggio esistenti e l'eliminazione dalla graduatoria con conseguente cancellazione dei punteggi maturati.
4. Ciascun operatore può avere al massimo una posizione nella medesima graduatoria di spunta.
5. I titolari di posteggio che siano anche spuntisti nel medesimo mercato, possono partecipare all'operazione di spunta solo dopo aver già occupato il posteggio oggetto di concessione e qualora siano provvisti di ulteriore idonea attrezzatura.
6. La graduatoria viene formulata attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 1 punto. Per "presenza" deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare dell'autorizzazione/SCIA, o suo sostituto ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del presente Regolamento, all'operazione di assegnazione temporanea dei posteggi resi liberi per assenza del titolare della concessione, che è comunemente denominata

³ Articolo così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

"spunta" e che è svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito, all'orario stabilito con il provvedimento di cui al successivo articolo 22 e seguendo l'ordine decrescente di graduatoria.

7. Gli spuntisti presenti alle operazioni di assegnazione privi della merce e delle attrezzature di vendita, che rifiutino il posteggio offerto o che si dovessero presentare dopo l'orario di inizio della "spunta", non potranno partecipare al mercato e non otterranno alcun punteggio di presenza.
8. L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari è disposta, pur sempre con l'osservanza di quanto previsto all'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze a prescindere dal settore merceologico.
9. La graduatoria è aggiornata ogni sei mesi per i mercati di servizio di durata annuale e una volta all'anno per i mercati saltuari e per i mercati di servizio stagionali.
10. La mancata partecipazione con la merce alle operazioni di spunta da parte degli operatori iscritti in graduatoria per un periodo superiore all'anno, calcolato dall'ultima presenza, se trattasi di un mercato periodico a frequenza annuale, oppure pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercato periodico stagionale e mercati saltuari, comporta la cancellazione d'ufficio dalla medesima graduatoria e la perdita definitiva del punteggio maturato. L'operatore decaduto dalla graduatoria potrà ripresentarsi al mercato previo inoltro di nuova domanda di inserimento in graduatoria.
11. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio.
12. A conclusione dell'operazione di spunta, gli operatori titolari di concessione possono chiedere lo spostamento in altro posteggio non occupato, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, nel caso in cui si trovino in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli altri operatori regolarmente presenti. Degli spostamenti viene data notizia tramite apposita nota descrittiva sull'elenco presenze di cui all'articolo 44 del presente Regolamento.
13. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.⁴

Articolo 13

Criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi all'interno del mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli denominato "Mercatino dei Sapori" avviene a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 del presente Regolamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, per un periodo di dieci anni, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare. La concessione del posteggio è revocata qualora il concessionario protragga l'assenza dal medesimo mercato per un periodo superiore a un anno.
2. In caso di assenza giornaliera dal mercato di cui al comma 1 del titolare, il relativo posteggio non viene assegnato in via temporanea ad altri operatori ma resta vacante, in quanto in tali mercati non sono previste graduatorie.
3. Il numero e la dislocazione dei posteggi disponibili per nuove concessioni sono resi noti periodicamente a cura del Servizio Attività Produttive in forme idonee da garantire adeguata pubblicità.

⁴ Articolo così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

Articolo 14

Partecipazione ai mercati saltuari

1. Le richieste di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate a cura degli operatori interessati entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente al loro svolgimento, specificando a quale/i mercato/i si riferiscono, oltre alle proprie generalità complete ed agli estremi dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui sono titolari o alla propria qualità di produttore agricolo o artigiano. Eventuali richieste che pervengano oltre il termine di cui sopra s'intendono riferite all'edizione dell'anno successivo.
2. I titolari di concessione di posteggio per il mercato saltuario possono comunicare al Comune la propria assenza almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della fiera.
3. In caso di assenza alla giornata di svolgimento del mercato saltuario e mancata comunicazione preventiva di assenza, i titolari di posteggio devono far pervenire apposita comunicazione scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento del mercato medesimo, corredata da idonea documentazione giustificativa. Trascorso tale termine l'assenza sarà considerata ingiustificata e si procederà alla revoca del posteggio. La giustificazione presentata non è considerata valida, qualora risulti che, in base ad accertamenti compiuti, le attestazioni risultino prive di fondamento.
4. Gli operatori regolarmente inseriti nell'apposita graduatoria che risultino assenti all'operazione di spunta, nella giornata di svolgimento della fiera vengono cancellati d'ufficio dalla medesima graduatoria e perdono definitivamente il punteggio maturato. L'operatore decaduto dalla graduatoria potrà ripresentarsi al mercato saltuario per l'edizione successiva previo inoltre di nuova domanda di inserimento in graduatoria.

Sezione III – Mercati di nuova istituzione

Articolo 15

Istituzione di nuovi mercati

1. Il Consiglio comunale, previa acquisizione del parere non vincolante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può istituire nuovi mercati nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti, mediante modifica della presente disciplina e dei relativi Allegati.
2. L'individuazione delle aree per il mercato viene effettuata con riferimento alla disponibilità di aree pubbliche o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, compatibilmente con le valutazioni di pianificazione urbanistica, di viabilità e sicurezza, conformemente a quanto disposto dagli indirizzi provinciali
3. Le innovazioni di cui ai precedenti commi devono essere rese note da parte del Comune almeno novanta giorni prima dell'assegnazione dei posteggi mediante avviso da esporre all'Albo pretorio e da trasmettere contemporaneamente al Consorzio dei Comuni Trentini nonché alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale. L'avviso deve contenere il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i criteri di assegnazione di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, il numero, le dimensioni e l'eventuale tipologia dei posteggi.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito il nuovo mercato saltuario denominato Fiera di San Francesco nell'abitato di Tiarno di Sotto, avente luogo nella giornata e nell'area appositamente individuata nella scheda nr. 3 dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 16

Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Ai fini dell'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi ai mercati di servizio e saltuari di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità per la formazione della

graduatoria:

- 1) *criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05*
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - 2) *criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03*
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della merce a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
 - 3) *criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02*
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;
 - 4) *A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.*
2. L'avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi potrà prevedere dei sub-punteggi e/o ulteriori e diverse specificazioni per ogni criterio individuato dal comma 1 nonché ulteriori criteri individuati dall'Amministrazione Comunale avuto riguardo alla localizzazione dei mercati ed alle tradizioni locali. Il procedimento finalizzato all'assegnazione dei posteggi deve essere improntato ai principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione e rientra nella competenza dell'organo individuato in base all'organizzazione interna dell'Ente.
 3. I posteggi riservati ai produttori agricoli nei mercati di nuova istituzione, sono concessi in via prioritaria ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
 4. Qualora le richieste di partecipazione a mercati di nuova istituzione eccedano il numero effettivo di posteggi disponibili, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria di spunta prevista per il mercato cui si riferiscono, in base all'ordine temporale di presentazione delle domande.
 5. Nessun soggetto giuridico può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale.

Articolo 17

Istituzione e criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei

1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari possono essere istituiti mercati temporanei sia su area pubblica che privata di cui il Comune ha la disponibilità, con apposito provvedimento della Giunta comunale, in cui vengono sempre specificati l'area, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.
2. Si procede all'assegnazione dei posteggi in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste di partecipazione, con riferimento alla tipologia di posteggio e in rapporto ai posteggi disponibili.
3. Nel caso in cui i posteggi disponibili eccedano il numero di domande relative alla trattazione del relativo prodotto, la priorità è stabilita indipendentemente dai prodotti trattati.
4. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati temporanei ha durata limitata al giorno od ai giorni di effettuazione della manifestazione stessa.
5. Nei mercati temporanei i posteggi non sono mai assegnati temporaneamente per assenza dei titolari; qualora si verifichi un'assenza giornaliera il posto resta vacante.
6. Gli assegnatari dei posteggi dei mercati temporanei devono presentare al Comune la SCIA per l'esercizio dell'attività temporanea di vendita al dettaglio prevista dalla legge.

Articolo 18

Istituzione e criteri di assegnazione dei posteggi isolati

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta dal Consiglio comunale in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. I posteggi isolati possono essere localizzati anche su aree di proprietà privata che si dimostrino idonee, anche dal punto di vista urbanistico, e che dai proprietari delle stesse vengano messe nella disponibilità del Comune a titolo gratuito per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge.⁵
3. I posteggi isolati sono concessi secondo i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità per la formazione della graduatoria:
 - 1) *criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05*
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - 2) *criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03*
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
 - 3) *criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02*
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane ...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;
 - 4) *A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.*
4. In caso di assenza giornaliera dal mercato del titolare, il relativo posteggio non viene assegnato in via temporanea ad altri operatori ma resta vacante.
5. L'avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi isolati potrà prevedere dei sub-punteggi e/o ulteriori e diverse specificazioni per ogni criterio individuato dal comma 1 nonché ulteriori criteri individuati dall'Amministrazione Comunale avuto riguardo alla localizzazione dei mercati ed alle tradizioni locali. Il procedimento finalizzato all'assegnazione dei posteggi deve essere improntato ai principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione e rientra nella competenza dell'organo individuato in base all'organizzazione interna dell'Ente.
6. Nel rispetto degli strumenti urbanistici il Consiglio comunale può istituire posteggi isolati su area pubblica in corrispondenza dei quali possono essere installati chioschi ovvero strutture fissate stabilmente al suolo, definendo la tipologia merceologica, la frequenza e gli orari.
7. L'assegnazione dei posteggi isolati avviene nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti.

Articolo 19

Istituzione e criteri di assegnazione dei posteggi isolati temporanei

1. L'istituzione di posteggi isolati temporanei sia su area pubblica che privata di cui il Comune ha la disponibilità, in relazione a sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

straordinari, è disposta dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, in cui vengono sempre specificati la frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione e la tipologia dei posteggi ammessi.

2. Le domande di rilascio delle concessioni di posteggio vengono presentate annualmente nei termini fissati con provvedimento della Giunta comunale.
3. Le concessioni vengono rilasciate in base ai posteggi disponibili ed ai settori merceologici previsti con provvedimento della Giunta comunale di individuazione dei posteggi stessi, in ordine di presentazione dell'istanza, salvo il caso in cui venga trasferita al Comune un'area privata ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
4. La concessione dell'area relativa ai posteggi isolati temporanei ha durata limitata al giorno od ai giorni di effettuazione della manifestazione stessa.
5. I posteggi isolati temporanei, in caso di assenza giornaliera del titolare, non vengono assegnati temporaneamente ad altri operatori e pertanto restano vacanti. Non viene quindi redatta alcuna graduatoria.
6. Gli assegnatari dei posteggi isolati temporanei devono presentare al Comune la SCIA per l'esercizio dell'attività temporanea di vendita al dettaglio prevista dalla legge.

Sezione IV – Spostamento e soppressione dei mercati

Articolo 20

Spostamento di sede dei mercati e variazione della data di svolgimento

1. Lo spostamento di sede dei mercati esistenti o di parte di essi, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, oppure la variazione della data di svolgimento possono essere disposti nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse (quali ad esempio l'indisponibilità temporanea dell'area stessa per esecuzione di lavori o opere pubbliche/ di interesse pubblico);
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari, di ordine e sicurezza pubblica, ovvero legate all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettere a) e b) devono essere adeguatamente documentate e motivate nel provvedimento di spostamento le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.
3. Lo spostamento temporaneo della sede del mercato o di parte dei posteggi è disposto con provvedimento motivato della Giunta comunale. E' fatto salvo l'esercizio del potere ordinatorio da parte del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
4. Lo spostamento definitivo della sede del mercato è deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del presente Regolamento.
5. Il provvedimento di spostamento del mercato o di parte dei posteggi è assunto, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, previa consultazione delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
6. Lo spostamento dei mercati esistenti in via definitiva o temporanea è tempestivamente reso pubblico mediante avviso esposto all'Albo pretorio ed inoltrato alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
7. La nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è individuata dall'Amministrazione comunale nel rispetto di quanto stabilito dagli indirizzi provinciali.
8. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori avviene applicando i seguenti titoli di priorità per la formazione della graduatoria:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità,

- anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale;
- b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
9. Gli operatori scelgono il posteggio sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 8. Nel caso la scelta non venga effettuata l'assegnazione è disposta d'ufficio.
10. Al fine della tutela dei diritti acquisiti dall'operatore, la formazione della graduatoria di cui al comma 8 del presente articolo, avviene sulla base della sola documentazione risultante dagli atti d'ufficio.
11. La modifica temporanea della data di effettuazione del mercato può essere disposta per motivi contingenti, per sovrapposizione con manifestazioni a rilevanza locale o sovracomunale ovvero per ragioni di economia turistica.
12. La variazione temporanea della data di svolgimento del mercato è disposta con provvedimento della Giunta comunale. E' fatto salvo l'esercizio del potere ordinatorio da parte del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
13. La variazione definitiva della data di svolgimento del mercato è deliberata dal Consiglio comunale mediante modifica del presente Regolamento.
14. La variazione della data di svolgimento del mercato in via definitiva o temporanea è tempestivamente resa pubblica mediante avviso esposto all'Albo pretorio ed inoltrato alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 21

Soppressione dei mercati

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi può essere disposta con provvedimento del Consiglio comunale inteso a modificare il presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - a) assenza di domande per la partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.
2. Il Sindaco può sopprimere il mercato per una sola giornata su richiesta della maggioranza degli operatori o per motivi contingenti d'interesse ed ordine pubblico.
3. Il Sindaco può sospendere l'effettuazione del mercato e/o ridurre l'area mercatale in corrispondenza di manifestazioni e/o eventi organizzati direttamente o promossi dal Comune, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di concordare con gli operatori il recupero delle giornate in altri periodi dell'anno.

Sezione V – Orari e modalità di svolgimento dei mercati

Articolo 22

Orario di svolgimento dei mercati

1. L'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito dei mercati comunali istituiti si svolge entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita puntualmente per ciascun mercato con ordinanza del Sindaco.⁶

⁶ Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

2. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati dal Sindaco con apposita ordinanza che deve essere comunicata tempestivamente alle associazioni di categoria ed esposta all'Albo pretorio.

Articolo 23

Accesso ed uscita dai mercati

1. Con il provvedimento di cui al precedente articolo 22 sono puntualmente stabilite anche l'ora d'inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono abbandonare di propria iniziativa il mercato prima dell'orario di chiusura, salvi i casi di forza maggiore, quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danno alle merci o ancora per improrogabili esigenze personali.
3. Nei casi possibili di cui al precedente comma 2 le uscite anticipate dal mercato sono comunque preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.
4. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.⁷

Articolo 24

Allestimento e sgombero dei banchi

1. Non sono ammessi al mercato gli operatori la cui attrezzatura sia priva degli indispensabili requisiti di pulizia e decoro previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
2. Gli operatori devono allestire il banco con ordine, astenendosi dal produrre schiamazzi o eccessivi rumori e senza abbandonare al suolo carte, cartoni, attrezzi, merce o altro materiale.
3. E' fatto divieto assoluto di allestire i banchi e le relative tende di copertura con fili, tiranti e/o cavi elettrici al servizio di generatori di corrente che attraversino la strada ad un'altezza inferiore ai due metri.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo risulta regolarmente attrezzato a tale scopo.
5. E' fatto divieto di esporre gli articoli in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

Articolo 25

Localizzazione e dimensione dei posteggi

1. Le aree mercatali sono individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.
2. La dimensione del posteggio è indicata nell'atto di concessione. Non sono ammessi all'occupazione dell'area i banchi di dimensioni superiori a quelle indicate nella concessione, al fine di mantenere l'allineamento dei banchi lungo il percorso stradale. Nel caso di spuntisti la dimensione del banco non dovrà essere superiore a quella autorizzata al concessionario di posteggio.
3. L'area concessa a posteggio comprende, di norma, uno spazio per l'automezzo. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato libero un passaggio di almeno cinquanta centimetri.

⁷ Articolo così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

4. Nella determinazione della superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.

Articolo 26

Tende di copertura del posteggio

1. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo tale che:
 - a) le loro estremità si elevino dal suolo di almeno metri due;
 - b) non siano di ostacolo al passaggio;
 - c) non costituiscano pericolo per alcuno;
 - d) non impediscano la visuale degli altri posteggi;
 - e) non impediscano l'eventuale transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.

Articolo 27

Esposizione dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita o su attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee.
2. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
3. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'articolo 58, comma 1 della legge.⁸

Sezione VI – Caratteristiche e validità della concessione di posteggio

Articolo 28

Concessione di posteggio

1. I posteggi sono assegnati con provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Produttive, conformemente a quanto stabilito dalla legge, dal regolamento e dagli indirizzi provinciali, su domanda degli interessati mediante rilascio del provvedimento di concessione dell'area assegnata, nel rispetto delle tipologie di posteggio prestabilite per i singoli mercati negli Allegati al presente Regolamento.
2. Sul provvedimento di concessione dell'area deve essere annotato il numero corrispondente al posteggio assegnato, la dimensione dello stesso, la tipologia merceologica del posteggio che va mantenuta per tutta la durata della concessione, anche in caso di subingresso, e la durata della concessione.⁹
3. La concessione di posteggio deve essere conservata unitamente alla SCIA presentata per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica di tipo a) ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza.
4. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale.

⁸ Comma aggiunto con deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

⁹ Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

Articolo 29

Canone per la concessione dei posteggi

1. Le concessioni dei posteggi sono assoggettate al pagamento dei tributi, canoni e tariffe vigenti. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, trovano applicazione:
 - a) taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - b) taxa sui rifiuti (T.A.R.I.);
 - c) taxa/canone posteggio, da intendersi come corrispettivo dei servizi offerti dal Comune e delle spese dallo stesso sostenute per l'apprestamento del mercato.E' fatta salva l'applicazione di disposizioni normative sopravvenute relative a tributi, canoni e tariffe di competenza comunale.
2. La riscossione dei corrispettivi dovuti avviene secondo le modalità previste dai relativi regolamenti comunali.

Articolo 30

Durata della concessione di posteggio

1. La durata delle concessioni di posteggi nei mercati periodici e saltuari e nei posteggi isolati è fissata in 12 anni, al fine di garantire all'operatore economico una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, ed è rilasciata secondo i criteri stabiliti negli indirizzi provinciali. La durata delle concessioni per i posteggi isolati può essere accordata con il concessionario del posteggio medesimo per un periodo inferiore ad anni 12, in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
3. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati temporanei è limitata al giorno o ai giorni di effettuazione dei medesimi.

Articolo 31

Subingresso nella concessione di posteggio e nella graduatoria di spunta

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni contenute nel regolamento.
2. Il subingresso nella proprietà e nella gestione dell'azienda non può essere limitato ad uno solo dei settori merceologici per i quali l'azienda è autorizzata ad esercitare l'attività commerciale su area pubblica e comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda non è consentito durante i periodi nei quali l'attività è sospesa per effetto dell'adozione di provvedimenti sanzionatori.
4. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
5. La SCIA relativa al subingresso è inoltrata al Servizio Attività Produttive del Comune di Ledro contestualmente alla domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico cui si riferisce il subentro. L'attività non può essere svolta fino alla presentazione da parte del subentrante della SCIA o delle comunicazioni previste dal regolamento.
6. Il titolare che cede o affitta l'azienda commerciale, o chi cessa il periodo di affittanza deve comunicare la cessazione al Comune di Ledro, restituendo l'originale dell'autorizzazione/SCIA presentata e l'originale della concessione di posteggio.

Articolo 32

Scambio di posteggi

1. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio o ai posteggi oggetto della medesima.
2. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio tra operatori titolari di posteggi nel medesimo mercato ed operanti nell'ambito del medesimo settore merceologico, previa presentazione di domanda da parte di entrambi i concessionari. Non sono pertanto ammessi scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del Comune.¹⁰
3. Le domande per lo scambio di posteggi devono essere presentate al Servizio Attività Produttive congiuntamente dagli operatori e indicare i posteggi interessati. Il Comune ha facoltà di autorizzare lo scambio di posteggio provvedendo a modificare le relative concessioni e autorizzazioni.

Articolo 33

Sospensione e revoca dei posteggi

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva previsti dalla legge. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
2. La concessione del posteggio può inoltre essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse, senza diritto d'indennizzo da parte del titolare, secondo quanto previsto dalla legge. In tal caso al titolare della concessione viene assegnato, per il periodo della sospensione oppure in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio di dimensioni non inferiori a quello precedentemente concesso, ove possibile all'interno del mercato, oppure in altro luogo idoneo individuato dall'amministrazione comunale e localizzato ove possibile in conformità delle scelte dell'operatore.
3. La concessione del posteggio è revocata qualora il concessionario sia assente dal medesimo mercato per un periodo superiore ad un anno se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato in caso di mercato periodico stagionale. La concessione del posteggio nei mercati saltuari è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio in tutte le giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno.
4. Le assenze previste dal comma 3 non sono computate ai fini della revoca quando derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio oppure dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate o, limitatamente all'assenza dai mercati saltuari, quando il concessionario abbia comunicato al comune la propria assenza almeno quindici giorni prima dello svolgimento del mercato saltuario. Non sono altresì computati i periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento.
5. Le assenze relative ai mercati saltuari devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione prodotta nelle forme di legge, presentata al Servizio Attività Produttive entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento del mercato. Trascorso tale termine l'assenza è considerata ingiustificata e si procede alla revoca del posteggio. Ai fini del computo del termine di cui al presente comma, farà fede la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione nel caso la comunicazione sia presentata personalmente ovvero il timbro apposto dall'ufficio postale accettante qualora detta comunicazione sia spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La giustificazione presentata non è considerata valida, qualora risulti che, in base ad accertamenti compiuti dall'Amministrazione, le attestazioni risultino prive di fondamento.
6. I provvedimenti di sospensione e di revoca delle concessioni sono adottati previa contestazione agli interessati dei motivi su cui essi si fondano e valutate le deduzioni e le osservazioni presentate per iscritto dagli interessati entro il termine massimo di venti giorni dalla contestazione, o entro un termine inferiore nei casi di chiusura immediata dell'esercizio previsti dalla legge.

¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, i provvedimenti predetti sono comunicati agli interessati mediante notificazione tramite posta elettronica certificata (PEC).
8. La revoca della concessione comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la cessazione degli effetti della SCIA.
9. I posteggi revocati in base a questo articolo vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'articolo 11 comma 3 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1 del presente Regolamento.¹¹

Sezione VII – Disposizioni per l'operatività dei mercati

Articolo 34

Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

1. Gli operatori che effettuano la vendita, trasformazione o somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica nonché i produttori agricoli devono essere muniti degli idonei titoli e certificazioni previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente ed è soggetta al controllo dell'autorità sanitaria competente.
3. La vendita dei funghi epigei freschi e conservati è soggetta alle speciali disposizioni di cui al D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modifiche.
4. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi e comunque nei limiti e con le modalità previste dal Regio Decreto di data 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Articolo 35

Norme di sicurezza per impianti a gas GPL

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile G.P.L. (gas propano liquido) è consentito esclusivamente per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità. E' inoltre consentito l'utilizzo di impianti di riscaldamento necessari ai venditori di frutta – verdura – fiori – piante per garantire, durante il periodo invernale, la stabilità del prodotto posto in vendita.
2. Non è consentito l'uso di gas per impianti destinati ad un uso diverso da quello di cui al comma 1.
3. E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di G.P.L..¹²

Articolo 36

Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo nelle strade o aree riservate al mercato, eccetto i velocipedi purchè condotti a mano.

¹¹ Comma aggiunto con deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

¹² Articolo così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 è indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune e viene attuato anche mediante rimozione forzata dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative vigenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
3. Il divieto sopra espresso non riguarda il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.
4. E' altresì vietato condurre cani di grossa taglia sprovvisti di guinzaglio e museruola.

Articolo 37

Servizio di pulizia del mercato

1. Alla chiusura del mercato, gli operatori devono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione, alla raccolta dei rifiuti del posteggio e al conferimento degli stessi negli appositi contenitori collocati presso le aree destinate alla raccolta differenziata presenti sul territorio. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate (tipo porfido e materiali simili), è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo in materiale impermeabile, idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi.

Articolo 38

Vincoli e divieti relativi all'operatività

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale e/o veicolare dove permessa, anche appendendo abiti o altro alle tende sovrastanti il posteggio;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c) usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora, eccetto per i rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi musicassette, compact-disc e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed agli operatori vicini;
 - d) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - e) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - f) utilizzare bruciatori e G.P.L. realizzati od installati in difformità dalle norme di sicurezza vigenti.

Articolo 39

Vincoli e divieti per merceologia

1. E' vietata la vendita e l'esposizione di armi, esplosivi e oggetti preziosi.
2. Per determinate categorie di prodotti è necessario il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla specifica normativa di settore, quali ad esempio articoli di ottica o/ed ortopedici.
3. Il commercio di cose antiche o usate è soggetto alla preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Articolo 40

Norme comportamentali degli operatori di mercato

1. E' fatto obbligo agli operatori partecipanti ai mercati di:
 - a) esibire l'autorizzazione/SCIA e la relativa concessione ad ogni richiesta da parte degli agenti di vigilanza;

- b) usare sempre modi corretti ed educati in particolare con la clientela, con i colleghi e con gli organi di vigilanza;
 - c) fornire agli organi di vigilanza tutte le notizie e la collaborazione dagli stessi richieste al fine di consentire il regolare funzionamento del mercato;
 - d) non rifiutare le comunicazioni o gli avvisi inviati agli stessi per motivi di servizio;
 - e) non rifiutare le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
2. E' inoltre obbligo dell'operatore comunicare ogni eventuale variazione anagrafica, anche in relazione alla figura giuridica della ditta, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

Capo III - Commercio in forma itinerante

Articolo 41

Modalità di esercizio e aree vietate

1. I titolari dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai cinquecento metri è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 del regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed automezzi è subordinato al pieno rispetto delle norme relative al codice della strada e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo.
3. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle aree destinate ai mercati e nelle vie limitrofe ad una distanza inferiore a 200 metri, durante il loro svolgimento. Inoltre per esigenze di viabilità la vendita in forma itinerante è vietata anche nelle seguenti zone:
 - Via Don Lucillo Sartori nell'abitato di Molina di Ledro;
 - tutta la fascia lago compresa la sede stradale e pertinenze, esclusa località Besta nell'abitato di Molina di Ledro;
 - centri storici degli abitati di Mezzolago e di Pieve di Ledro;
 - via Ptice, via S. Michele e area parcheggio presso il cimitero dell'abitato di Mezzolago;
 - viale Foletto, Via Pribram, parcheggio in via Imperiale, parcheggio antistante Piazza Müllheim nell'abitato di Pieve di Ledro;
 - Piazza Cassoni, Piazza Concei, Piazza Corridori, Piazza Garibaldi e Piazza Obbedisco nell'abitato di Bezzecca;
 - Piazza Milin, anche in prossimità del ponte sul Rio Sacche nell'abitato di Tiarno di Sopra.

E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune; è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. n. 59/2010 e D.Lgs. n. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
4. Il Sindaco, in presenza di motivate ragioni d'interesse pubblico, con ordinanza motivata, può vietare detta forma di commercio in altre aree per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone vietate ai sensi di questo comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 58 della legge, attualmente fissata da 100 a 1.000 euro.

5. Anche per il commercio in forma itinerante si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27, 34 e 39 del presente Regolamento.
6. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del regolamento. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'articolo 53, comma 1 della legge.
7. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone vietate ai sensi del comma 3 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa previste dall'articolo 45 del presente Regolamento.¹³

Articolo 42

Orario

1. Lo svolgimento del commercio in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito negli stessi orari di vendita e di chiusura stabiliti dalla legge per gli esercizi di vendita al dettaglio.

Capo IV – Disposizioni finali

Articolo 43

Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a qualsiasi titolo ai concessionari e ai frequentatori dell'area di mercato, nè per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni arrecati a persone e cose pubbliche o private nell'espletamento della loro attività.
3. Il Comune non è responsabile per furti e incendi verificatisi durante il mercato per fatti imputabili ad operatori ovvero frequentatori del mercato o del posteggio isolato.

Articolo 44

Sorveglianza ed Elenchi

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata dagli agenti del Corpo di Polizia Locale o da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico - sanitaria è svolto dai competenti servizi d'igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari oltre ed eventualmente dal personale esterno di cui al precedente comma 1 e, in genere, dagli organi di polizia giudiziaria.
3. Il Servizio Attività Produttive provvede d'ufficio ad elaborare e ad aggiornare gli elenchi dei titolari di concessione di posteggio e della graduatoria di cui all'articolo 12 del presente Regolamento per i singoli mercati, utili al fine dell'espletamento della sorveglianza e della rilevazione delle presenze. L'elenco dei concessionari di posteggio e degli operatori iscritti in graduatoria di spunta sono aggiornati al momento della presentazione della SCIA di subingresso. Tali elenchi sono trasmessi al Corpo di Polizia Locale prima dello svolgimento del singolo mercato e ogniqualvolta si verificano variazioni.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 devono essere utilizzati dal personale del Corpo di Polizia Locale per la rilevazione delle presenze degli operatori ambulanti in occasione di ogni giornata di svolgimento dei mercati di cui agli Allegati del presente Regolamento. Tali elenchi devono essere compilati indicando

¹³ Articolo così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

tutte le seguenti informazioni:

- i titolari presenti e quelli assenti;
- gli spuntisti presenti e quelli assenti;
- il numero di posteggio temporaneamente lasciato libero dal titolare e assegnato al relativo spuntista;
- spuntista/i che rifiutano posteggio o che non provvedono ad esporre la merce.

Detti elenchi devono inoltre essere sottoscritti in modo leggibile dall'agente di Polizia Locale che ha effettuato le rilevazioni. Copia delle rilevazioni devono essere consegnate tempestivamente al Servizio Attività Produttive per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 45

Sanzioni

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono attenersi alle norme di fonte superiore elencate all'articolo 1 del presente Regolamento, disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, alle leggi di settore, alle disposizioni del presente Regolamento e degli altri regolamenti comunali vigenti, nonché alle direttive impartite con ordinanza del Sindaco.
2. Gli incaricati di cui all'articolo precedente e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi della legge e del regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva previsti dalla legge.
4. Le infrazioni di lieve entità alle norme comportamentali e di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 del presente Regolamento danno luogo a diffida (verbale o scritta) da parte degli organi di vigilanza. In caso di recidiva, ossia nel caso in cui la stessa violazione venga commessa per due volte in un anno, l'operatore incorrerà nella sospensione dell'attività relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche limitatamente al territorio del comune medesimo per un periodo di venti giorni. La presente sanzione si applica anche agli operatori di spunta, ai quali, in caso di recidiva, verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 12 del presente Regolamento per un periodo di venti giorni.
5. Per le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni alla legislazione e normativa vigente, trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento comunale vigente per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate secondo la disciplina di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il Corpo di Polizia Locale ed il personale autorizzato sono incaricati di fare osservare le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 46

Norme sui procedimenti

1. Le domande di rilascio della concessione di posteggio ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio, sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione. Il Servizio Attività Produttive entro tale termine effettua le verifiche in ordine alla completezza dei dati riportati, alla dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente provvedendo, nel caso di incompletezza dei dati o di insussistenza dei requisiti dichiarati, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 compreso l'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività illegittimamente avviata. Tali istanze s'intendono favorevolmente accolte qualora, entro il termine di sessanta giorni, non sia attivato un provvedimento di diniego.

2. Le domande d'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 12 del presente Regolamento devono essere redatte a cura degli operatori interessati sull'apposito modello predisposto dal Servizio Attività Produttive del Comune di Ledro, nel quale vengono indicate le generalità e gli estremi dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui sono titolari o la propria qualità di produttore agricolo o artigiano.
3. L'operatore può partecipare al mercato e maturare punteggio sulla base delle presenze effettuate a decorrere dal momento di presentazione della richiesta di inserimento in graduatoria.
4. La richiesta di inserimento in graduatoria si intende comunque accolta solo se il richiedente è in possesso dell'autorizzazione/SCIA per il settore merceologico corrispondente ad una delle tipologie di posteggio previste per i singoli mercati di servizio e saltuari, come negli Allegati del presente Regolamento. Il Servizio Attività Produttive comunica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale diniego all'inserimento nella graduatoria di spunta in caso di mancata corrispondenza dell'autorizzazione/SCIA alle tipologie di posteggio esistenti e l'eliminazione dalla graduatoria con conseguente cancellazione dei punteggi maturati.
5. Ad ogni posteggio corrisponde un'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica mediante posteggio, e relativa concessione.
6. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente alle domande ed alle comunicazioni sono sottoposte a successivi controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.
8. La presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche concernente la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla registrazione dell'impresa alimentare presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 di data 1 settembre 2006 e successive modifiche che ha recepito le "Linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006".
9. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".
10. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 47

Norme transitorie e finali

1. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono assoggettate in ogni caso alla disciplina introdotta dallo stesso.
2. Tutte le concessioni rilasciate per i posteggi previsti nei mercati comunali mantengono la loro validità.
3. E' altresì confermata la validità e i punteggi maturati in tutte le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio Attività Produttive provvede d'ufficio a sanare eventuali posizioni multiple degli operatori all'interno della medesima graduatoria di spunta ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Regolamento, sommando i punteggi maturati fino a tale data.
5. Il posteggio numero 4 all'interno del mercato di servizio invernale del giovedì di Bezzecca rimane assegnato in via eccezionale a due titolari che si alternano con frequenza quindicinale fino a rinuncia, revoca o pronuncia di decadenza di uno od entrambi gli operatori commerciali.
6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, i posteggi previsti per i produttori agricoli all'interno del mercato di servizio estivo del giovedì di Pieve di Ledro e dei mercati saltuari denominati "Fiera di Pentecoste e Fiera di San Michele" sono destinati ad altra tipologia merceologica, in quanto nelle

medesime giornate di svolgimento dei seguenti mercati si svolge il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli denominato “Mercatino dei Sapori”.

7. Il mercato di servizio estivo del sabato di Molina di Ledro, non sarà attivato fino al completamento dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano del centro storico di Legos.¹⁴
8. Gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell’adozione delle ordinanze sindacali previste dall’articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017. L’entrata in vigore delle ordinanze sindacali che disciplinano gli orari di svolgimento dei mercati sarà tempestivamente resa pubblica mediante avviso esposto all’Albo pretorio, inoltre alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale e agli operatori economici.¹⁵

Articolo 48

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nelle fonti normative elencate all’articolo 1 del presente Regolamento, nonché alla normativa in materia di igiene e sanità, di pubblica sicurezza, di sicurezza stradale, di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori.

Articolo 49

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti comunali per il funzionamento dei mercati degli ex Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzeca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno trovato applicazione anche all’indomani della costituzione del Comune unico di Ledro, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 1.
3. Successivamente all’entrata in vigore il presente Regolamento viene pubblicato all’albo comunale per ulteriori quindici giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 47 comma 4 dello Statuto comunale.
4. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

¹⁴ Comma così modificato dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

¹⁵ Comma aggiunto con deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Allegato 1
al REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- MERCATI DI SERVIZIO -

In vigore fino al 31 dicembre 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Molina di Ledro – Via Don Lucillo Sartori
Durata:	stagionale – dall’1 ottobre al 31 maggio
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	sabato eccetto primo sabato del mese di ottobre coincidente con la Fiera di San Francesco
Numero totale posteggi:	4
Numero posteggi per tipologia:	
Non alimentari	4
Operazioni di spunta: *	
Orario	8.30 – 9.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	9.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell’area:	16.00

* Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell’adozione delle ordinanze sindacali previste dall’articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017.

In vigore dal 1 gennaio 2018

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Molina di Ledro – Via Don Lucillo Sartori
Durata:	stagionale – dall’1 ottobre al 31 maggio
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	sabato, eccetto primo sabato del mese di ottobre coincidente con la Fiera di San Francesco
Numero totale posteggi:	4 7
Numero posteggi per tipologia:	
Non alimentari	5
Alimentari	1
Produttori agricoli	1

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Molina di Ledro – Via S. Giovanni Nepomuceno
Durata:	stagionale – dall’1 giugno al 30 settembre
Frequenza:	settimanale, eccetto ultimo sabato del mese di settembre coincidente con la Fiera di San Michele
Giorno di svolgimento:	sabato
Numero totale posteggi:	20
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	5
Non alimentari	13
Misti	1
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	7.30 – 8.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell’area:	16.00

* Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell’adozione delle ordinanze sindacali previste dall’articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017.

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Pieve di Ledro – Via P. A. Cassoni
Durata:	stagionale – dall’1 giugno al 30 settembre
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	giovedì
Numero totale posteggi:	25
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	23
Misti	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	7.45 – 8.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	17.00
Termine di sgombero dell’area:	18.00

* Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell’adozione delle ordinanze sindacali previste dall’articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017.

In vigore fino al 31 dicembre 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Bezzecca – Piazza Garibaldi
Durata:	stagionale – dall’1 ottobre al 31 maggio
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	lunedì
Numero totale posteggi:	7
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	5
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	8.30 – 9.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	9.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell’area:	16.00

* Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell’adozione delle ordinanze sindacali previste dall’articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017.

In vigore fino al 21 settembre 2019

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Bezzecca – Piazza Garibaldi
Durata:	stagionale – dall’1 ottobre al 31 maggio
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	giovedì
Numero totale posteggi:	7
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	5
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	8.30 – 9.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	9.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell’area:	16.00

* Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell’adozione delle ordinanze sindacali previste dall’articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

In vigore fino al 31 dicembre 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Bezzecca – parcheggio dietro Eurospin
Durata:	stagionale – dall'1 giugno al 30 settembre
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	lunedì
Numero totale posteggi:	9
Numero posteggi per tipologia:	
Non alimentari	8
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	7.30 – 8.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell'area:	16.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

In vigore fino al 30 giugno 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Tiarno di Sotto – Piazza San Giovanni Bosco
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	mercoledì
Numero totale posteggi:	6
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	4
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta:	
Orario	8.00 – 8.30
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.30
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell'area:	16.00

In vigore fino al 30 giugno 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Tiarno di Sotto – Piazza San Giovanni Bosco
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	venerdì
Numero totale posteggi:	6
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	4
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta:	
Orario	8.00 – 8.30
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.30
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell'area:	16.00

In vigore dal 1 luglio 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Tiarno di Sotto – Piazza San Giovanni Bosco
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	venerdì
Numero totale posteggi:	7
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	4 5
Produttori agricoli	1

In vigore fino al 31 dicembre 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Tiarno di Sopra – Piazza Europa
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	lunedì
Numero totale posteggi:	5
Numero posteggi per tipologia:	
Non alimentari	4
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	8.00 – 8.30
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell'area:	16.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

In vigore fino al 31 dicembre 2017

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione:	Tiarno di Sopra – Piazza Europa
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	sabato
Numero totale posteggi:	5
Numero posteggi per tipologia:	
Non alimentari	4
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	8.00 – 8.30
Orario del mercato:	
Orario di inizio estivo	8.30
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell'area:	16.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

In vigore dal 1 gennaio 2018

MERCATO DI SERVIZIO	
Ubicazione, frequenza e giorno di svolgimento:	Tiarno di Sopra – Piazza Regina Elena 1° e 3° lunedì del mese
	Bezzecca – parcheggio di Via Lamarmora 2° e 4° lunedì del mese
Durata:	annuale
Numero totale posteggi:	10
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	1
Non alimentari	8
Produttori agricoli	1



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Allegato 2
al REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- MERCATI SALTUARI -

MERCATO SALTUARIO ¹⁶	
Denominazione:	Fiera di Pentecoste
Ubicazione:	Pieve di Ledro – Via Cassoni e parcheggi
Frequenza:	annuale
Data di svolgimento:	domenica di Pentecoste
Numero totale posteggi:	49
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	3
Non alimentari	45
Misti	1
Operazioni di spunta: *	
Orario	7.30 – 8.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	18.00
Termine di sgombero dell'area:	19.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

¹⁶ Scheda così modificata dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

MERCATO SALTUARIO ¹⁷	
Denominazione:	Fiera di San Michele
Ubicazione:	Pieve di Ledro – Via Cassoni e parcheggi
Frequenza:	annuale
Data di svolgimento:	ultimo sabato del mese di settembre
Numero totale posteggi:	49
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	5
Non alimentari	42
Misti	2
Operazioni di spunta: *	
Orario	7.30 – 8.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	18.00
Termine di sgombero dell'area:	19.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

¹⁷ Scheda così modificata dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017

MERCATO SALTUARIO	
Denominazione:	Fiera di San Francesco
Ubicazione:	Tiarno di Sotto – Piazza San Giovanni Bosco
Frequenza:	annuale
Data di svolgimento:	primo sabato del mese di ottobre
Numero totale posteggi:	33
Numero posteggi per tipologia:	
Alimentari	2
Non alimentari	28
Misti	3
Operazioni di spunta: *	
Orario	7.30 – 8.00
Orario del mercato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	17.00
Termine di sgombero dell'area:	18.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Allegato 3
al REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- POSTEGGI ISOLATI -

POSTEGGIO ISOLATO	
Ubicazione:	Legos – Via Piave
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	martedì
Tipologia di posteggio:	non alimentare
Orario del posteggio isolato: *	
Orario di inizio	9.00
Ora di termine	16.00
Termine di sgombero dell'area:	17.00

* Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del presente Regolamento gli orari di svolgimento dei mercati stabiliti negli Allegati al presente Regolamento restano in vigore nelle more dell'adozione delle ordinanze sindacali previste dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017

In vigore dal 1 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2018

POSTEGGIO ISOLATO ¹⁸	
Ubicazione:	Tiarno di Sotto – Piazza San Giovanni Bosco
Durata:	stagionale – dall'1 aprile al 31 agosto
Frequenza e giorno di svolgimento:	2° e 4° mercoledì del mese
Tipologia di posteggio:	non alimentare

¹⁸ Aggiunto con deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Allegato 4
al REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA
PRODOTTI AGRICOLI -

“MERCATINO DEI SAPORI” ¹⁹

Ubicazione:	Molina di Ledro – Via S. Giovanni Nepomuceno
Durata:	stagionale – dall’1 giugno al 30 settembre
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	sabato
Numero totale posteggi:	4
Tipologia di posteggio:	produttori agricoli
Orario del mercato specializzato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	15.00
Termine di sgombero dell’area:	16.00
Ubicazione:	Pieve di Ledro – Via Cassoni
Durata:	stagionale – dall’1 giugno al 30 settembre
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	giovedì
Numero totale posteggi:	6
Tipologia di posteggio:	produttori agricoli
Orario del mercato specializzato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	17.00
Termine di sgombero dell’area:	18.00
Ubicazione:	Pieve di Ledro – Via Cassoni
Frequenza:	annuale
Giorno di svolgimento:	domenica di Pentecoste
Numero totale posteggi:	6
Tipologia di posteggio:	produttori agricoli
Orario del mercato specializzato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	18.00
Termine di sgombero dell’area:	19.00

¹⁹ Scheda modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 23 marzo 2015

Ubicazione:	Pieve di Ledro – Via Cassoni
Frequenza:	annuale
Giorno di svolgimento:	ultimo sabato di settembre
Numero totale posteggi:	6
Tipologia di posteggio:	produttori agricoli
Orario del mercato specializzato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	18.00
Termine di sgombero dell'area:	19.00
Ubicazione:	Tiarno di Sotto – Via Garibaldi
Frequenza:	annuale
Giorno di svolgimento:	primo sabato del mese di ottobre
Numero totale posteggi:	5
Tipologia di posteggio:	produttori agricoli
Orario del mercato specializzato:	
Orario di inizio	8.00
Ora di termine	17.00
Termine di sgombero dell'area:	18.00

¹ Scheda modificata con deliberazioni del Consiglio comunale n. 22 di data 23 marzo 2015 e n. 17 di data 17 maggio 2017




COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Allegato 5
al REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


- PLANIMETRIE -


In vigore fino al 31 dicembre 2017



MERCATO DI SERVIZIO INVERNALE DEL SABATO
DI MOLINA DI LEDRO - VIA DON LUCILLO SARTORI


In vigore dal 1 gennaio 2018





MERCATO DI SERVIZIO ESTIVO DEL SABATO
DI MOLINA DI LEDRO - VIA S. GIOVANNI NEPOMUCENO

²⁰ Planimetria modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 23 marzo 2015




**MERCATO DI SERVIZIO ESTIVO DEL GIOVEDÌ
DI PIEVE DI LEDRO - VIA CASSONI**

In vigore fino al 21 settembre 2019









In vigore fino al 30 giugno 2017



In vigore dal 1 luglio 2017




In vigore fino al 31 dicembre 2017







²¹ Palnmetria così modificata dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017





²² Planimetria così modificata dalla deliberazione di consiglio n. 17 di data 17 maggio 2017





In vigore dal 1 luglio 2017





²³ Planimetrie modificate con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 23 marzo 2015

